

Informazioni per i clienti ai sensi della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)

Assura Lexa

Edizione 09.2024

Assicurazione di protezione giuridica privata, per pazienti e di circolazione

Informazioni per i clienti secondo la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA, (di seguito «Orion»), con sede a Basilea, soggetta alla sorveglianza da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (Laupenstrasse 27, 3003 Berna).

Orion opera solo in Svizzera (escluso il Principato del Liechtenstein). Gli stipulanti con domicilio / sede al di fuori della Svizzera non possono sottoscrivere alcuna assicurazione presso Orion. Qualsiasi assicurazione in vigore si estingue con il trasferimento o la partenza dalla Svizzera.

In qualità di assicuratore, Orion è il vostro interlocutore esclusivo per gli annunci di sinistro e la gestione delle pretese giuridiche derivanti dal vostro contratto di assicurazione di protezione giuridica Assura Lexa

Qual è il ruolo di Assura?

Orion ha stipulato con Assura SA (di seguito «Assura») un contratto di collaborazione, delegando ad Assura la gestione amministrativa dell'intero portafoglio Assura Lexa (sottoscrizione, gestione del portafoglio e riscossione dei premi).

In questo contesto, Assura opera segnatamente come **intermediario vincolato a Orion** ai sensi della Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (LSA) e della relativa Ordinanza sulla sorveglianza (OS).

Assura è inoltre il vostro interlocutore esclusivo per le questioni relative alla gestione del contratto di assicurazione (sottoscrizione, modifica e disdetta) e al pagamento dei premi.

Qual è la base contrattuale?

La base del contratto d'assicurazione di protezione giuridica Assura Lexa è costituita dalla polizza d'assicurazione, dalle presenti Condizioni generali d'assicurazione (di seguito «CGA»), dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), dalla Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dalla relativa Ordinanza sulla sorveglianza (OS).

Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura assicurativa?

Assura Lexa, in quanto assicurazione contro i danni, la sostiene in caso di questioni giuridiche. Per adattare al meglio la copertura assicurativa alle vostre esigenze, avete la possibilità di scegliere tra diversi moduli: «Protezione giuridica privata» (disponibile nella variante «Basis» o «Maxi»), «Protezione giuridica per pazienti» (solo in combinazione con il modulo «Protezione giuridica privata») e «Protezione giuridica di circolazione».

Ecco una breve panoramica degli ambiti giuridici coperti dai vari moduli (in base alla variante scelta):

1. **Modulo «Protezione giuridica privata»:** controversie in ambito privato in materia di risarcimento danni, diritto penale, diritto delle assicurazioni, diritto del lavoro, diritto contrattuale e diritto di locazione (in opzione solo con la variante «Maxi»).
Con la **variante «Maxi»** sono coperte anche le controversie in materia di diritto successorio, diritto matrimoniale, diritto fiscale, diritto d'autore, protezione giuridica in materia di Internet e per viaggi all'estero. Questa variante consente di aggiungere alla copertura (con pagamento di un premio aggiuntivo) anche l'opzione «Diritto immobiliare», che copre le controversie legate all'immobile di cui siete proprietario.
2. **Modulo «Protezione giuridica per pazienti»:** controversie in qualità di paziente con medici, ospedali e altri istituti medici, o con qualsiasi altro fornitore di prestazioni. Questo modulo può essere scelto solo in combinazione con il modulo «Protezione giuridica privata». **L'estinzione di quest'ultimo modulo comporta automaticamente l'estinzione del modulo «Protezione giuridica per pazienti».**
3. **Modulo «Protezione giuridica di circolazione»:** controversie relative alla mobilità, ad esempio in caso di incidente stradale, in caso di procedure penali o amministrative di revoca della licenza di condurre o ancora in caso di controversie contrattuali riguardanti veicoli.

Ulteriori informazioni sugli ambiti assicurati, la validità territoriale e le somme assicurate sono riportate agli artt. B1, C1 e D1 delle CGA.

Qual è il premio dovuto?

L'ammontare del premio dipende dagli ambiti giuridici assicurati e dalla copertura che avete scelto nella vostra polizza d'assicurazione. Tutti i dati relativi alla copertura assicurativa, al premio e alle eventuali spese (ad es. imposte, pagamento rateale) figurano nei documenti contrattuali. Il premio assicurativo deve essere pagato in anticipo secondo il piano di pagamento previsto dal contratto di assicurazione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale). Il premio può subire una modifica per l'anno civile successivo. In questo caso, avete la possibilità di recedere dal contratto d'assicurazione in conformità a quanto indicato nelle CGA.

Quali sono i vostri obblighi?

I vostri obblighi sono definiti nelle CGA e nella LCA. Di seguito i principali obblighi da osservare:

- notificare immediatamente per iscritto a Orion l'evento assicurato;
- collaborare ai chiarimenti richiesti da Assura e Orion (in caso di sinistro, cambiamento dei rischi, ecc.);
- segnalare immediatamente qualsiasi cambiamento in merito a fatti già notificati ad Assura e Orion;
- segnalare immediatamente ad Assura cambiamenti relativi alla propria situazione personale (matrimonio, trasloco, ecc.).

Qual è il termine da rispettare per l'invio di un annuncio di sinistro?

L'evento assicurato deve essere notificato a Orion immediatamente e per iscritto.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

L'assicurazione è valida a partire dal giorno indicato nella polizza. Fino alla consegna della polizza o di una conferma definitiva della copertura, Orion può rifiutare la proposta. Nelle CGA sono definiti i casi in cui è applicabile un termine d'attesa. Orion fornisce le proprie prestazioni solo dopo il pagamento del premio dovuto secondo il piano di pagamento previsto dal vostro contratto d'assicurazione.

L'assicurazione è valida per i casi giuridici che si verificano e che sono stati notificati a Orion nel corso del periodo di validità del vostro contratto d'assicurazione. Di norma il contratto termina mediante disdetta ordinaria. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto, tenendo conto del termine di preavviso di tre mesi, con effetto alla fine dell'anno civile. La disdetta deve essere inoltrata per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Durante i primi tre anni d'assicurazione, la disdetta è possibile solo alla fine del terzo anno civile, tenendo conto del termine di preavviso di tre mesi.

Se non viene disdetto alla scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno.

Altre possibilità di disdetta sono previste dalle CGA e dalla LCA.

Cosa succede nel caso in cui cessi la collaborazione tra Assura e Orion?

In caso di fine del contratto di collaborazione tra Assura e Orion, il vostro contratto di assicurazione sarà disdetto automaticamente per la fine di un anno civile, con un preavviso di tre mesi. In questo caso Assura si riserva il diritto di proporvi una nuova polizza d'assicurazione di protezione giuridica (equivalente o simile) con il suo nuovo partner.

Il contratto può essere revocato?

Lo stipulante può revocare la proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, entro il termine di revoca di 14 giorni, mediante comunicazione ad Assura SA, con sede a 1009 Pully, Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70.

Il termine è osservato se lo stipulante comunica la revoca ad Assura (Assura SA, con sede a 1009 Pully, Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70), o consegna la dichiarazione di revoca alla posta entro l'ultimo giorno del termine.

In che modo Orion e Assura trattano i dati personali?

Orion e Assura trattano i vostri dati personali segnatamente al fine di stipulare ed eseguire il contratto, oltre che per finalità commerciali e statistiche.

Per l'esecuzione del contratto, in particolare Assura può comunicare a Orion informazioni relative alle coperture assicurative sottoscritte, ai questionari d'affiliazione, ad eventuali riserve d'assicurazione applicate e al pagamento dei premi. Orion, da parte sua, può comunicare ad Assura, in caso di reticenza, informazioni sintetiche relative alle riserve d'assicurazione e ai sinistri notificati.

Maggiori informazioni sul trattamento dei dati (segnatamente gli scopi, i destinatari, la conservazione dei dati, i diritti delle persone interessate e la protezione dei dati in generale) sono riportate:

- Per Orion: nella Dichiarazione sulla protezione dei dati disponibile sul sito www.orion.ch/it/protezione-dei-dati. Potete inoltre richiederla a Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA, Protezione dei dati, Casella postale, CH 4002 Basilea, datenschutz@orion.ch.
- Per Assura: nella Dichiarazione sulla protezione dei dati disponibile sul sito www.assura.ch/it/protezione. Potete inoltre richiederla scrivendo al Consulente per la protezione dei dati di Assura SA all'indirizzo: Avenue C.-F. Ramuz 70, CP531, 1009 Pully.

Il broker (intermediario non vincolato) riceve una retribuzione?

Se un terzo, ad esempio un intermediario non vincolato (broker), si incarica di tutelare gli interessi dello stipulante relativamente alla conclusione o al prosieguo del contratto d'assicurazione, Assura può remunerarlo per la sua attività sulla base di un accordo. Se desidera maggiori informazioni in merito, lo stipulante può rivolgersi al terzo in questione, il quale è tenuto a fornirglielo.

Contenuto del contratto d'assicurazione

La polizza assicurativa vi fornisce informazioni circa:

- le persone assicurate
- i moduli scelti, ossia «Protezione giuridica privata» (compresa la variante «Basis» o «Maxi» e le opzioni scelte), «Protezione giuridica per pazienti» e/o «Protezione giuridica di circolazione»
- l'importo della copertura assicurativa
- l'inizio e la durata del contratto d'assicurazione
- la scadenza del premio
- le condizioni particolari

Condizioni generali per l'assicurazione (CGA)

Assura Lexa

Edizione 09.2024

Assicurazione di protezione giuridica privata, per pazienti e di circolazione

Indice

A Estensione dell'assicurazione	5
A1 Chi è assicurato	
A2 Quali sono le caratteristiche assicurate	
A3 Dove è valida l'assicurazione	
A4 Quali sono gli importi della copertura assicurativa	
B Modulo «Protezione giuridica privata»	7
B1 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati, gli importi della copertura assicurativa e la validità geografica	
C Modulo «Protezione giuridica per pazienti»	17
C1 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati, gli importi della copertura assicurativa e la validità geografica	
D Modulo «Protezione giuridica di circolazione»	18
D1 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati, gli importi della copertura assicurativa e la validità geografica	
E Disposizioni comuni	20
E1 Quali sono le prestazioni fornite	
E2 Quali sono i casi esclusi dall'assicurazione	
E3 Rinuncia alla riduzione delle prestazioni	
E4 Quando l'assicurazione acquista efficacia	
E5 Come viene trattato un caso giuridico assicurato	
E6 Divergenze d'opinione	
E7 Come disdire il contratto se si è verificato un caso giuridico	
E8 Diritto di revoca e suoi effetti	
E9 Gestione dei premi	
E10 Violazione degli obblighi	
E11 Comunicazione	
E12 Cosa accade in caso di cambio di domicilio	
E13 Retribuzione del broker	
E14 Protezione dei dati	
E15 Qual è il foro competente	
E16 Cosa succede nel caso in cui si estingua il contratto di collaborazione tra Assura e Orion	
E17 Quali sono le disposizioni legali applicabili	
E18 Sanzioni	

A Estensione dell'assicurazione

A1 Chi è assicurato

Persone assicurate:	Assicurazione individuale	Assicurazione di più persone
1 Lo stipulante	X	X
2 I figli minorenni dello stipulante che vive da solo, a condizione che vivano nella stessa economia domestica del genitore stipulante o che vi facciano regolarmente ritorno durante la settimana o il fine settimana.	X	X
3 I figli minorenni dello stipulante che vive da solo nel corso delle loro visite al genitore assicurato.	X	X
4 Tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica dello stipulante o che vi fanno regolarmente ritorno durante la settimana o il fine settimana.		X
5 Nella protezione giuridica di circolazione: oltre alle persone già menzionate, sono assicurati tutti i conducenti di un veicolo a motore immatricolato a nome dell'assicurato e non utilizzato a scopo professionale o i passeggeri presenti nel veicolo.	X	X

A2 Quali sono le caratteristiche assicurate

Caratteristiche assicurate	Diritto privato	Diritto della circolazione
1 In quanto persona privata, lavoratore dipendente, membro dell'esercito svizzero, della protezione civile o dei vigili del fuoco.	X	
2 In quanto ciclista (incl. e-bike), conducente di un motociclo e conducente di un veicolo a motore privo di obbligo di immatricolazione.	X	X
3 In quanto pedone, cavaliere, utilizzatore di apparecchi e mezzi ausiliari assimilati a veicoli e utilizzati per la mobilità o gli spostamenti quali skateboard, pattini in linea, monopattini e sci: <ul style="list-style-type: none"> - non in relazione a una collisione con un veicolo - in relazione a una collisione con un veicolo 	X X	X
4 In quanto proprietario, detentore o utilizzatore di imbarcazioni, tavole da surf, aeromobili, dispositivi volanti (aeromodelli, droni, multicotteri, ecc.) e oggetti volanti per i quali la legge non prevede l'obbligo di un'assicurazione di responsabilità civile o aventi un peso non superiore a 30 kg.	X	X
5 In quanto passeggero di un veicolo a motore, un natante, un aeromobile, un veicolo ferroviario o di trasporto pubblico.	X	X
6 In quanto conducente di un qualsiasi veicolo a motore non appartenente a una persona assicurata e avente un peso totale di 3'500 kg.	X	X
7 In quanto proprietario, detentore, locatario o conducente di un veicolo a motore, inclusi rimorchi e roulotte non installate permanentemente, o di un natante, nonché in quanto conducente di un veicolo ferroviario o di veicoli destinati al trasporto pubblico.		X
8 In quanto conducente di un aeromobile (protezione giuridica piloti) e in quanto proprietario, detentore o locatario di un aeromobile con MTOW fino a 5.7 tonnellate.		X
9 In quanto locatario di un appartamento, di una casa o di un immobile situato in Svizzera e utilizzato per le proprie esigenze (non per scopi professionali).	X	
Solo con l'opzione «Diritto di locazione» per la variante «Maxi»		

10 In quanto proprietario di un immobile (appartamento o casa) per l'indirizzo di domicilio ufficiale dello stipulante. Solo con l'opzione «Diritto immobiliare» per la variante «Maxi»	X	
11 In quanto paziente con medici, ospedali e altri istituti medici, o con qualsiasi altro fornitore di prestazioni. Solo con il modulo «Protezione giuridica per pazienti»	X	

Le autovetture autonome (dette anche «vetture autonome») sono equiparate ai veicoli sopra elencati.

A3 Dove è valida l'assicurazione

- La validità geografica per ciascun ambito giuridico assicurato è indicata nelle tabelle seguenti, rispettivamente agli artt. B1, C1 e D1.
- Valgono le seguenti definizioni:

Svizzera	Copertura in Svizzera. Il Principato del Liechtenstein è assimilato alla Svizzera, come pure le enclavi di Büsingen e Campione d'Italia.
Paesi limitrofi	Germania, Francia, Italia e Austria.
Europa	Europa geografica fino agli Urali e ai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
Mondo	Copertura valida in tutto il mondo.

- Indipendentemente dal luogo in cui si è verificato l'evento, i casi assicurativi sono coperti qualora siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti:
 - Il foro competente si trova all'interno della zona geografica assicurata.
 - È applicabile il diritto nazionale corrispondente.
 - Il foro competente per l'esecuzione si trova anch'esso all'interno della zona geografica assicurata.
- Le misure di riscossione assicurate vengono applicate solo nei limiti della validità territoriale applicabile al caso in questione.
- Le procedure arbitrali sono assicurate solo se il foro competente si trova in Svizzera e se è applicabile il diritto svizzero.

A4 Quali sono gli importi della copertura assicurativa

- L'importo della copertura assicurativa previsto per ciascun caso è indicato nelle tabelle seguenti, rispettivamente agli artt. B1, C1 e D1.
- Indipendentemente dal numero di casi, per tutti i casi che si verificano nel corso dello stesso anno assicurativo l'importo della copertura assicurativa è concesso una sola volta.
- Tutte le controversie aventi la stessa origine o che sono direttamente o indirettamente collegate allo stesso evento sono considerate come un unico caso assicurato. La somma assicurata viene accordata una sola volta per ciascun caso, anche se questo concerne diversi ambiti giuridici. Cauzioni e anticipi sono imputati integralmente alla somma assicurata e devono essere rimborsati a Orion.

B Modulo «Protezione giuridica privata»

B1 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati, gli importi della copertura assicurativa e la validità geografica

Ambito giuridico	Termine d'attesa (cfr. anche art. E4 cpv. 3)	Importi della copertura assicurativa (in CHF) e validità geografica	Un caso si considera realizzato:	Oltre alle esclusioni di cui all'art. E2, non è prevista copertura assicurativa:
<p>1 Risarcimento danni</p> <p>Pretese di risarcimento danni extracontrattuali di diritto civile per danni materiali e corporali (lesioni corporali / morte), nonché per danni patrimoniali direttamente conseguenti.</p> <p>Implicazione dell'assicurato in un procedimento penale come parte civile, qualora tale intervento sia necessario per far valere una pretesa.</p> <p>È altresì coperta la procedura per far valere delle pretese in virtù delle disposizioni di legge concernenti l'aiuto alle vittime di reati.</p> <p>Limitazioni particolari della copertura:</p> <p>per quanto concerne la proprietà immobiliare, solo nel quadro dell'art. B1 cpv. 11.</p>	Nessuno	<p>Variante «Basis»: 100'000 in Svizzera</p> <p>Variante «Maxi»: 600'000 in Svizzera e in Europa; 150'000 in tutto il mondo</p>	al momento in cui è stato causato il danno.	<ul style="list-style-type: none"> - nei casi in relazione ai reati contro l'onore; - per pretese di risarcimento come conseguenza di un evento verificatosi mentre l'assicurato era alla guida di un veicolo a motore; - in relazione ai danni causati da attacchi a sistemi informatici o perdita di dati.
<p>2 Difesa penale</p> <p>Difesa degli interessi giuridici dell'assicurato nel caso in cui contro di lui sia stata intrapresa una procedura penale o penale-amministrativa con l'imputazione di violazione per negligenza di norme legali.</p> <p>Limitazioni particolari della copertura:</p> <p>per quanto concerne il diritto d'autore, solo nel quadro dell'art. B1 cpv. 7.</p>	Nessuno	<p>Variante «Basis»: 100'000 in Svizzera</p> <p>Variante «Maxi»: 600'000 in Svizzera e in Europa; 150'000 in tutto il mondo</p>	al momento in cui un'infrazione alle disposizioni penali è stata effettivamente o presumibilmente commessa per la prima volta.	<ul style="list-style-type: none"> - in caso d'imputazione per violazione intenzionale di disposizioni di legge. Le spese saranno rimborsate in caso di decisione di non luogo a procedere o di proscioglimento cresciuta in giudicato concernente la totalità delle infrazioni imputate all'assicurato. Non sarà accordato alcun rimborso in caso di estinzione della procedura a seguito del versamento di un'indennità alla parte lesa o in caso di prescrizione dell'azione penale o in caso di reati contro il patrimonio, nei casi in relazione ai reati contro l'onore e in

				<p>caso di ritiro reciproco delle denunce penali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - in procedure conseguenti a un evento in cui l'assicurato era il conducente o il detentore di un veicolo a motore; - per i casi derivanti dalla legislazione degli stranieri; - per i casi relativi alla Legge sulla protezione dei dati; - per i casi derivanti dal diritto della proprietà intellettuale (come il diritto dei brevetti, diritto di design e diritto dei marchi).
<p>3 Diritto di proprietà e diritto reale</p> <p>Controversie derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri diritti reali su beni mobili e animali.</p>	Nessuno	<p>Variante «Basis»: 100'000 in Svizzera</p> <p>Variante «Maxi»: 600'000 in Svizzera e in Europa; 150'000 in tutto il mondo</p>	<p>al momento in cui per la prima volta è stata commessa effettivamente o presumibilmente una violazione di norme legali o obblighi contrattuali, a meno che l'assicurato non fosse già prima in grado di accorgersi del possibile insorgere di controversie legali. In questo caso è determinante il momento in cui l'assicurato avrebbe dovuto accorgersene.</p>	
<p>4 Diritto delle assicurazioni</p> <p>Controversie in materia di diritto delle assicurazioni sociali con istituti di assicurazione pubblici svizzeri (AVS / AI, SUVA ecc.), assicurazioni malattie e casse pensioni nonché controversie derivanti da contratti d'assicurazione con istituti assicurativi privati.</p> <p>Limitazioni particolari della copertura:</p> <p>per quanto concerne la proprietà immobiliare, solo nel quadro dell'art. B1 cpv. 11.</p>	<p>Per controversie in materia di diritto delle assicurazioni sociali: 1 mese</p> <p>Per tutte le altre controversie: nessuno</p>	<p>Variante «Basis»: 100'000 in Svizzera</p> <p>Variante «Maxi»: 600'000 in Svizzera e in Europa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di danni corporali: alla prima manifestazione di un danno alla salute che comporta un'inabilità lavorativa o un'invalidità; - in caso di controversia fondata su una reticenza: al momento della dichiarazione della proposta; - in tutti gli altri casi: al momento in cui si realizza il primo evento che dà origine alle pretese nei confronti dell'assicurazione. 	

<p>5 Diritto del lavoro</p> <p>a. Controversie in qualità di lavoratore dipendente derivanti da un rapporto di lavoro retto dal diritto privato o pubblico con un datore di lavoro in Svizzera o in un Paese limitrofo.</p> <p>b. Controversie, in qualità di datore di lavoro, di un lavoratore domestico o di un addetto all'accudimento dei bambini impiegato nella propria economia domestica.</p>	<p>Variante «Basis»: 3 mesi</p> <p>Variante «Maxi»: 1 mese</p>	<p>Variante «Basis»: 100'000 in Svizzera</p> <p>Variante «Maxi»: 600'000 in Svizzera e Paesi limitrofi</p>	<p>al momento in cui per la prima volta è stata commessa effettivamente o presumibilmente una violazione di norme legali o obblighi contrattuali, a meno che l'assicurato non fosse già prima in grado di accorgersi del possibile insorgere di controversie legali. In questo caso è determinante il momento in cui l'assicurato avrebbe dovuto accorgersene.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - per membri della direzione che hanno un'influenza significativa sulle decisioni operative del datore di lavoro o che percepiscono un salario annuo lordo (compresi bonus e gratifiche) superiore a CHF 200'000; - per membri del consiglio di amministrazione.
<p>6 Altri contratti</p> <p>Controversie derivanti da altri contratti regolati dal diritto delle obbligazioni che non sono elencati separatamente, ad esempio contratto di compravendita, mandato semplice, contratto d'appalto per beni mobili, contratti innominati.</p> <p>Sono assicurati anche i contratti stipulati via Internet.</p> <p>Limitazioni particolari della copertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le controversie relative alla proprietà immobiliare dello stipulante sono coperte solo con l'opzione «Diritto immobiliare» (art. B1 cpv. 11 CGA); - fino a un valore litigioso inferiore o pari a CHF 500, l'assicurato ha solo diritto a una richiesta di informazioni da parte di Orion; - le controversie derivanti da prestiti sono assicurati a condizione che siano stati pattuiti per iscritto tra privati. 	<p>Variante «Basis»: 3 mesi</p> <p>Variante «Maxi»: 1 mese</p>	<p>Variante «Basis»: 100'000 in Svizzera</p> <p>Variante «Maxi»: 600'000 in Svizzera e in Europa; 150'000 in tutto il mondo</p>	<p>al momento in cui per la prima volta è stata commessa effettivamente o presumibilmente una violazione di norme legali o obblighi contrattuali, a meno che l'assicurato non fosse già prima in grado di accorgersi del possibile insorgere di controversie legali. In questo caso è determinante il momento in cui l'assicurato avrebbe dovuto accorgersene.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di controversie legate all'acquisto immobiliare, così come a nuove costruzioni, ristrutturazioni e lavori di ampliamento; - in caso di controversie derivanti da contratti di multiproprietà (<i>time-sharing</i>); - in caso di controversie concernenti la costituzione di pegni immobiliari su beni immobili e fondi; - in caso di controversie concernenti risultati di esami e decisioni di promozione; - in caso di controversie legate al commercio di oggetti d'arte; - in caso di controversie con avvocati, notai, consulenti fiscali e fiduciari.
<p>7 Diritto d'autore</p> <p>(solo con la variante «Maxi»)</p> <p>Difesa contro pretese di terzi in caso di violazione del diritto d'autore da parte dell'assicurato.</p>	<p>Variante «Basis»: nessuna copertura</p> <p>Variante «Maxi»: 1 mese</p>	<p>Variante «Basis»: nessuna copertura</p> <p>Variante «Maxi»: 5'000 in Europa</p>	<p>al momento in cui per la prima volta è stata commessa effettivamente o presumibilmente una violazione di norme legali o obblighi contrattuali, a meno che l'assicurato non</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nei casi in cui la persona assicurata abbia registrato in Internet un nome a dominio identico a un marchio noto, impedendo così al titolare del marchio noto di registrarsi

<p>Rivendicazione di pretese di risarcimento in caso di violazione dei diritti d'autore spettanti all'assicurato.</p> <p>Limitazioni particolari della copertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - questa copertura è solo sussidiaria, ovvero nel caso in cui le condizioni assicurative di un'assicurazione di responsabilità civile privata esistente o di un'apposita assicurazione Internet non prevedano una copertura per la difesa di tali pretese; - validità geografica: Europa. 			<p>fosse già prima in grado di accorgersi del possibile insorgere di controversie legali. In questo caso è determinante il momento in cui l'assicurato avrebbe dovuto accorgersene.</p>	<p>all'indirizzo recante il nome di dominio in questione (<i>domain name grabbing</i>).</p>
<p>8 Protezione giuridica in materia di Internet</p> <p>(solo con la variante «Maxi»)</p> <p>Protezione giuridica come vittima in relazione ai seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. phishing e hacking 2. abuso di carte di credito <p>Qualora l'assistenza legale si riveli infruttuosa entro 60 giorni dalla notifica del caso, anziché fornire altre prestazioni ai sensi dell'art. E1, Orion può risarcire fino a un massimo di CHF 1'000 i danni comprovati che derivano da un uso non autorizzato del conto dell'assicurato da parte di terzi con conseguente riduzione del saldo oppure in caso di abuso di carte di credito.</p> <p>Limitazioni particolari della copertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la copertura sussiste a condizione che l'abuso di carte di credito sia avvenuto tramite Internet; - la somma destinata a risarcire il danno economico viene corrisposta al massimo una volta per anno assicurativo. Gli indennizzi di altre assicurazioni (ad esempio assicurazione mobilia domestica) 	<p>Variante «Basis»: nessuna copertura</p> <p>Variante «Maxi»: 1 mese</p>	<p>Variante «Basis»: nessuna copertura</p> <p>Variante «Maxi»: 5'000 in tutto il mondo</p>	<p>al momento in cui per la prima volta è stata commessa effettivamente o presumibilmente una violazione di norme legali o obblighi contrattuali, a meno che l'assicurato non fosse già prima in grado di accorgersi del possibile insorgere di controversie legali. In questo caso è determinante il momento in cui l'assicurato avrebbe dovuto accorgersene.</p>	

<p>hanno la precedenza su questa assunzione di costi. Orion si riserva il diritto di richiedere una copia della polizza d'assicurazione.</p>				
<p>9 Protezione giuridica contro il mobbing</p> <p>Protezione giuridica come vittima in caso di violazioni dei diritti della personalità (ad esempio cybermobbing, minacce, coercizione, estorsione) perpetrate in modo percepibile da terzi attraverso mezzi elettronici.</p> <p>Sono assicurati i seguenti casi (elenco esaustivo):</p> <ul style="list-style-type: none"> - la richiesta di porre fine alle aggressioni sotto comminatoria di conseguenze legali; - la presentazione di una querela penale; - la difesa degli interessi di diritto civile relativi alla tutela della personalità; - l'esercizio dei diritti al fine di richiedere la cessazione dell'aggressione e il risarcimento danni nei confronti dell'aggressore e del gestore dei siti web; - computandoli all'importo della copertura, saranno assunti fino a CHF 1'000 i costi di un fornitore di servizi specializzati per la cancellazione di contenuti Internet da cui derivano effetti pregiudizievoli per la persona. Questo importo è corrisposto al massimo una volta per anno assicurativo. <p>Limitazioni particolari della copertura:</p> <p>la copertura sussiste solamente se il foro giudiziario e il domicilio, rispettivamente la sede della persona incriminata, si trovano in Svizzera (o in un Paese limitrofo, se sottoscritta la variante «Maxi»).</p>	<p>6 mesi</p> <p>Variante «Basis»: 1'000 in Svizzera</p> <p>Variante «Maxi»: 5'000 in Svizzera e Paesi limitrofi</p>		<p>al momento in cui per la prima volta è stata commessa effettivamente o presumibilmente una violazione di norme legali o obblighi contrattuali, a meno che l'assicurato non fosse già prima in grado di accorgersi del possibile insorgere di controversie legali. In questo caso è determinante il momento in cui l'assicurato avrebbe dovuto accorgersene.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - per i casi provocati dalla persona assicurata. Questa esclusione si applica anche nel caso in cui la persona assicurata abbia reagito a una precedente provocazione da parte della persona incriminata; - per i casi contro persone che nel corso dei due anni precedenti alla sottoscrizione dell'assicurazione hanno provocato la persona assicurata; - in reazione a un reato commesso dalla persona assicurata per il quale esiste una sentenza cresciuta in giudicato; - per violazioni alla personalità a mezzo stampa, televisione, radio e loro edizioni elettroniche.

<p>10 Diritto di locazione</p> <p>(in opzione se sottoscritta la variante «Maxi»)</p> <p>Protezione giuridica locatario o affittuario</p> <p>a. Orion accorda la protezione giuridica in caso di controversie derivanti da un contratto di locazione o di affitto in relazione a fondi, locali o immobili utilizzati per esigenze personali, non per scopi professionali, e che sono situati in Svizzera;</p> <p>b. Orion accorda la protezione giuridica in caso di controversie di diritto civile con i vicini direttamente confinanti che si verificano al domicilio svizzero della persona assicurata e che riguardano</p> <ul style="list-style-type: none"> - le restrizioni alla vista, - la manutenzione e il collocamento di alberi e siepi alla distanza legale dal confine, - le immissioni (come ad esempio rumore, fumo, odori, ombra); <p>c. Orion accorda la protezione giuridica in caso di controversie derivanti da contratti d'appalto con artigiani e concernenti vizi di costruzione presenti nell'immobile che costituisce il domicilio svizzero dello stipulante e che quest'ultimo</p>	<p>Variante «Basis»: a + b: 3 mesi; c: 1 anno</p> <p>Variante «Maxi»: a + b: 1 mese; c: 1 anno</p>	<p>Variante «Basis»: 100'000 in Svizzera; limite di 10'000 per b + c</p> <p>Variante «Maxi»: 600'000 in Svizzera; limite di 10'000 per b + c</p>	<p>al momento in cui per la prima volta è stata commessa effettivamente o presumibilmente una violazione di norme legali o obblighi contrattuali, a meno che l'assicurato non fosse già prima in grado di accorgersi del possibile insorgere di controversie legali. In questo caso è determinante il momento in cui l'assicurato avrebbe dovuto accorgersene.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di controversie legate al superamento dei valori limite di esposizione conformemente all'Ordinanza contro l'inquinamento fonico; - in caso di controversie relative a progetti di costruzione i cui costi complessivi superano CHF 100'000; - c: in caso di controversie legate all'amianto.
--	--	--	--	--

<p>non occupa a titolo professionale.</p>				
<p>11 Opzione «Diritto immobiliare»</p> <p>(solo con la variante «Maxi» e solo se è assicurata anche l'opzione «Diritto immobiliare»)</p> <p>Protezione giuridica per proprietari di fondi e proprietari per piani</p> <p>La protezione giuridica accordata da Orion in relazione alla proprietà fondiaria e alla proprietà per piani si limita alle controversie concernenti l'immobile che lo stipulante abita in prima persona, non utilizza per scopi professionali e che è situato al suo domicilio in Svizzera. Le controversie assicurate riguardano i seguenti ambiti giuridici (elenco esaustivo):</p> <p>a. le controversie di diritto civile derivanti dal diritto di vicinato con i vicini direttamente confinanti e riguardanti i proprietari per piani di comunità di proprietari di piani relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle restrizioni alla vista, - alla manutenzione e al collocamento di alberi e siepi alla distanza legale dal confine, - alle immissioni (come ad esempio rumore, fumo, odori, ombra); <p>b. le controversie relative a una licenza edilizia relativa a progetti edilizi dei vicini direttamente confinanti;</p> <p>c. le controversie relative a espropriazioni formali;</p> <p>d. le controversie con compagnie assicurative;</p> <p>e. le controversie derivanti da servitù attive e passive, oneri fondiari e impianto dei termini, come pure le richieste di risarcimento danni extracontrattuali per</p>	<p>Variante «Basis»: nessuna copertura</p> <p>Variante «Maxi»: 1 mese; b, c, f: 1 anno</p>	<p>Variante «Basis»: nessuna copertura</p> <p>Variante «Maxi»: 1'000'000 in Svizzera</p>	<p>al momento in cui per la prima volta è stata commessa effettivamente o presumibilmente una violazione di norme legali o obblighi contrattuali, a meno che l'assicurato non fosse già prima in grado di accorgersi del possibile insorgere di controversie legali. In questo caso è determinante il momento in cui l'assicurato avrebbe dovuto accorgersene.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di controversie legate al superamento dei valori limite di esposizione conformemente all'Ordinanza contro l'inquinamento fonico; - in caso di controversie non indicate come assicurate, ad esempio quelle concernenti i costi comuni della proprietà per piani, il fondo di rinnovamento, lavori di costruzione o altri interventi a parti comuni dell'immobile, la comproprietà, l'amministrazione, ecc.; - f: in caso di controversie relative a progetti di costruzione i cui costi complessivi superano CHF 100'000; - f: in caso di controversie legate all'amianto.

<p>danni materiali concernenti il fondo assicurato;</p> <p>f. le controversie derivanti da contratti d'appalto con artigiani concernenti vizi di costruzione.</p> <p>Nota:</p> <p>sono assicurate anche le parcelle limitrofe a un fondo assicurato e non edificate, di proprietà dello stipulante e utilizzate da quest'ultimo come giardino o per autoapprovvigionamento.</p> <p>Limitazioni particolari della copertura:</p> <p>lettera b: per lo stesso progetto di costruzione, la somma assicurata viene concessa una sola volta, anche in caso di modifica della domanda di costruzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> – se una controversia con terzi riguarda le parti comuni di un immobile costituito in proprietà per piani, i costi saranno assunti in proporzione alla quota appartenente all'assicurato in rapporto al valore del fondo. In caso di proprietà comune, i costi sono ripartiti in maniera analoga. 				
<p>12 Diritto successorio</p> <p>(solo con la variante «Maxi»)</p> <p>Controversie in materia di diritto successorio.</p> <p>Nota:</p> <p>in assenza di controversia non sussiste alcuna copertura assicurativa, fatta salva la consulenza giuridica telefonica (Orionline) di cui all'art. E1 punto 2.</p> <p>Limitazioni particolari della copertura:</p> <p>la somma assicurata sarà accordata una sola volta per successione.</p>	<p>Variante «Basis»: nessuna copertura</p> <p>Variante «Maxi»: 1 anno</p>	<p>Variante «Basis»: nessuna copertura</p> <p>Variante «Maxi»: 3'000 in Svizzera</p>	<p>al momento in cui decede il testatore.</p>	

<p>13 Diritto matrimoniale / unioni registrate</p> <p>(solo con la variante «Maxi»)</p> <p>Orion accorda protezione giuridica in caso di problemi derivanti dal diritto matrimoniale / delle unioni registrate, a scelta sotto forma di mediazione o di assistenza nella stesura di una convenzione di divorzio o di separazione.</p> <p>Limitazioni particolari della copertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la somma assicurata è di CHF 3'000 per partner assicurato. in caso di controversie tra gli stessi partner, la somma assicurata sarà accordata una sola volta. 	<p>Variante «Basis»: nessuna copertura</p> <p>Variante «Maxi»: 1 anno</p>	<p>Variante «Basis»: nessuna copertura</p> <p>Variante «Maxi»: 3'000 in Svizzera</p>	<p>data in cui uno o entrambi i coniugi chiedono per la prima volta il divorzio, la separazione o misure di protezione dell'unione coniugale, oppure data in cui hanno sospeso la comunione domestica. È determinante il primo caso che si verifica.</p>	
<p>14 Diritto fiscale</p> <p>(solo con la variante «Maxi»)</p> <p>Orion accorda protezione giuridica nelle procedure di ricorso contro una decisione su opposizione in caso di controversie con le autorità fiscali svizzere riguardanti l'imposta sul reddito, l'imposta sulla sostanza, l'imposta sugli utili immobiliari, le tasse di mutazione e l'imposta sugli immobili.</p>	<p>Variante «Basis»: nessuna copertura</p> <p>Variante «Maxi»: 1 anno</p>	<p>Variante «Basis»: nessuna copertura</p> <p>Variante «Maxi»: 3'000 in Svizzera</p>	<p>al momento della prima decisione di tassazione da parte dell'amministrazione fiscale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di procedure relative ad arretrati d'imposta e pene fiscali; - per la procedura di opposizione presso l'amministrazione fiscale.
<p>15 Protezione giuridica per viaggi all'estero</p> <p>(solo con la variante «Maxi»)</p> <p>Orion accorda protezione giuridica in aggiunta parziale dell'art. B1 cpv. 6 per controversie derivanti da eventi verificatisi durante viaggi all'estero e riguardanti i seguenti ambiti (elenco esaustivo):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. noleggio, prestito e deposito di un bene mobile all'estero; b. contratto di trasporto e di invio dei bagagli e/o di un veicolo a motore all'estero o verso l'estero; c. riparazione di un veicolo a motore 	<p>Variante «Basis»: nessuna copertura</p> <p>Variante «Maxi»: Nessuno</p>	<p>Variante «Basis»: nessuna copertura</p> <p>Variante «Maxi»: 600'000 in Europa; 150'000 in tutto il mondo</p>	<p>al momento in cui per la prima volta è stata commessa effettivamente o presumibilmente una violazione di norme legali o obblighi contrattuali, a meno che l'assicurato non fosse già prima in grado di accorgersi del possibile insorgere di controversie legali. In questo caso è determinante il momento in cui l'assicurato avrebbe dovuto accorgersene.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di controversie legate al trasporto di un veicolo a motore acquistato all'estero a scopo di importazione in Svizzera.

<p>durante un viaggio all'estero;</p> <p>d. contratti per viaggi «tutto compreso» all'estero (compresi contratti con scuole di lingue straniere), noleggio di un veicolo a motore all'estero o locazione temporanea di un appartamento o di una casa di vacanze all'estero per un massimo di sei mesi (indipendentemente dal luogo di prenotazione – anche se il foro è in Svizzera).</p> <p>Limitazioni particolari della copertura:</p> <p>queste prestazioni sono erogate solo sussidiariamente ad altre assicurazioni.</p>				
<p>16 Protezione giuridica del conducente</p> <p>Controversie insorte come conducente di un qualsiasi veicolo a motore non appartenente a una persona assicurata e avente un peso totale massimo di 3'500 kg conformemente a quanto disposto all'art. D1 cpv. 1 - 3 e 5 - 6.</p> <p>Limitazioni particolari della copertura:</p> <p>queste prestazioni sono erogate solo sussidiariamente ad altre assicurazioni.</p>	<p>Nessuno</p>	<p>Variante «Basis»: nessuna copertura</p> <p>Variante «Maxi»: 100'000 in Svizzera</p>	<p>in base all'ambito assicurato interessato ai sensi dell'art. D1.</p>	

C Modulo «Protezione giuridica per pazienti»

C1 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati, gli importi della copertura assicurativa e la validità geografica

Ambito giuridico	Termine d'attesa (cfr. anche art. E4 cpv. 3)	Importi della copertura assicurativa (in CHF) e validità geografica	Un caso si considera realizzato:	Oltre alle esclusioni di cui all'art. E2, non è prevista copertura assicurativa:
<p>Diritti dei pazienti</p> <p>Controversie come paziente con medici, ospedali e altri istituti medici</p> <p>a. in Svizzera;</p> <p>b. all'estero, solo in caso di trattamenti medici che devono essere effettuati d'urgenza. L'urgenza sussiste se l'assicurato che soggiorna temporaneamente all'estero necessita di un trattamento medico e se il rientro in Svizzera è inappropriato.</p> <p>Il modulo «Protezione giuridica per pazienti» è disponibile solo a condizione di beneficiare anche del modulo «Protezione giuridica privata». La soppressione del modulo «Protezione giuridica privata» comporta automaticamente anche la soppressione del modulo «Protezione giuridica per pazienti».</p>	<p>1 mese, salvo trattamenti d'urgenza</p>	<p>200'000 in Svizzera;</p> <p>150'000 in tutto il mondo (in caso d'urgenza)</p>	<p>al momento in cui per la prima volta è stata commessa effettivamente o presumibilmente una violazione di norme legali o obblighi contrattuali, a meno che l'assicurato non fosse già prima in grado di accorgersi del possibile insorgere di controversie legali. In questo caso è determinante il momento in cui l'assicurato avrebbe dovuto accorgersene.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - se l'assicurato si reca all'estero allo scopo di seguire questo trattamento; - in caso di controversie relative a interventi di chirurgia estetica, ad eccezione di un intervento medico divenuto necessario a seguito di un infortunio o di una malattia.

D Modulo «Protezione giuridica di circolazione»

In generale non è previsto un termine d'attesa per il «Diritto della circolazione».

D1 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati, gli importi della copertura assicurativa e la validità geografica

Ambito giuridico	Importi della copertura assicurativa (in CHF) e validità geografica	Un caso si considera realizzato:	Oltre alle esclusioni di cui all'art. E2, non è prevista copertura assicurativa:
<p>1 Risarcimento danni</p> <p>Pretese di risarcimento danni extracontrattuali di diritto civile per danni materiali e corporali (lesioni corporali / decesso), nonché per danni patrimoniali direttamente conseguenti.</p> <p>Implicazione dell'assicurato in un procedimento penale come parte civile, qualora tale intervento sia necessario, per far valere una pretesa.</p> <p>È altresì coperta la procedura per far valere delle pretese in virtù delle disposizioni di legge concernenti l'aiuto alle vittime di reati.</p>	<p>600'000 in Svizzera e in Europa;</p> <p>150'000 in tutto il mondo</p>	<p>al momento in cui il danno è stato causato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nei casi in relazione ai reati contro l'onore; - per le controversie come conducente di un veicolo di terzi per i danni a tale veicolo.
<p>2 Difesa penale</p> <p>In caso di procedure penali o amministrative intraprese contro l'assicurato a seguito di un incidente stradale o in caso di infrazione alle norme della circolazione.</p>	<p>600'000 in Svizzera e in Europa;</p> <p>150'000 in tutto il mondo</p>	<p>al momento in cui una violazione delle disposizioni penali è stata effettivamente o presumibilmente commessa per la prima volta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nei casi in relazione ai reati contro l'onore; - in caso di procedura per inosservanza delle norme della circolazione applicabili ai veicoli in stazionamento (divieto di sosta, parcheggio, ecc.).
<p>3 Revoca della licenza e tassazione dei veicoli</p> <p>In caso di procedure concernenti la revoca della licenza di condurre o di circolazione nonché l'imposta cantonale dei veicoli assicurati.</p> <p>Limitazioni particolari della copertura:</p> <p>la validità geografica è limitata alla Svizzera.</p>	<p>600'000 in Svizzera</p>	<p>al momento in cui per la prima volta è stata commessa effettivamente o presumibilmente una violazione di norme legali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nelle procedure volte all'ottenimento o alla conversione di una licenza di condurre nonché alla restituzione di una licenza ritirata a seguito di una decisione cresciuta in giudicato.
<p>4 Diritto di proprietà e diritto reale</p> <p>Controversie derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri diritti reali relativi a un veicolo assicurato.</p>	<p>600'000 in Svizzera e in Europa;</p> <p>150'000 in tutto il mondo</p>	<p>al momento in cui per la prima volta è stata commessa effettivamente o presumibilmente una violazione di norme legali o obblighi contrattuali, a meno che l'assicurato non fosse già prima in grado di accorgersi del possibile insorgere di controversie legali. In questo caso è determinante il momento in cui l'assicurato</p>	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di acquisto o vendita di veicoli, quando l'assicurato svolge questa attività a titolo professionale.

		avrebbe dovuto ragionevolmente accorgersene.	
<p>5 Diritto delle assicurazioni</p> <p>Controversie in materia di diritto delle assicurazioni sociali con istituti di assicurazione pubblici svizzeri (AI, SUVA ecc.), assicurazioni malattie e casse pensioni nonché controversie derivanti da contratti di assicurazione con istituti assicurativi privati.</p>	<p>600'000 in Svizzera e in Europa;</p> <p>150'000 in tutto il mondo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di danni corporali: alla prima manifestazione di un danno alla salute che comporta un'inabilità lavorativa o un'inabilità; - in caso di controversia fondata su una reticenza: al momento della dichiarazione della proposta; - in tutti gli altri casi: al momento in cui si realizza il primo evento che dà origine alle pretese nei confronti dell'assicurazione. 	
<p>6 Diritti dei pazienti</p> <p>Controversie con medici, ospedali e altri istituti medici relative a lesioni dovute a un incidente della circolazione assicurato.</p>	<p>600'000 in Svizzera e in Europa;</p> <p>150'000 in tutto il mondo</p>	<p>al momento in cui per la prima volta è stata commessa effettivamente o presumibilmente una violazione di norme legali o obblighi contrattuali, a meno che l'assicurato non fosse già prima in grado di accorgersi del possibile insorgere di controversie legali. In questo caso è determinante il momento in cui l'assicurato avrebbe dovuto ragionevolmente accorgersene.</p>	
<p>7 Contratti che concernono un veicolo</p> <p>Controversie relative a un veicolo assicurato derivanti dai seguenti contratti (compresi i relativi accessori, come seggiolini per bambini, autoradio, ecc.): acquisto, vendita, noleggio, prestito, leasing, deposito, ordine di riparazione (elenco esaustivo).</p>	<p>600'000 in Svizzera;</p> <p>150'000 in tutto il mondo</p>	<p>al momento in cui per la prima volta è stata commessa, effettivamente o presumibilmente, una violazione di norme legali o obblighi contrattuali, a meno che l'assicurato non fosse già prima in grado di accorgersi del possibile insorgere di controversie legali. In questo caso è determinante il momento in cui l'assicurato avrebbe dovuto accorgersene.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di acquisto o vendita di veicoli e relativi accessori, quando l'assicurato svolge questa attività a titolo professionale; - in caso di controversie contrattuali relative a natanti con prezzo di catalogo superiore a CHF 150'000.
<p>8 Locazione di un garage</p> <p>Controversie in qualità di locatario a lungo termine di un garage o di un posto auto per un veicolo assicurato.</p>	<p>600'000 in Svizzera</p>	<p>al momento in cui per la prima volta è stata commessa effettivamente o presumibilmente una violazione di norme legali o obblighi contrattuali, a meno che l'assicurato non fosse già prima in grado di accorgersi del possibile insorgere di controversie legali. In questo caso è determinante il momento in cui l'assicurato avrebbe dovuto ragionevolmente accorgersene.</p>	

E Disposizioni comuni

E1 Quali sono le prestazioni fornite

1. Nei casi assicurati Orion si assume fino a concorrenza degli importi assicurati indicati negli art. A4 e B1:
 - a. la gestione dei casi da parte di Orion;
 - b. le spese di avvocato, di assistenza in caso di procedimento giudiziario o di un mediatore nonché, in deroga all'art. E5 cpv. 2, le spese fino a concorrenza di CHF 2'000 per un avvocato della prima ora in quanto imputato in una procedura penale per il primo interrogatorio da parte della polizia. Se invece è accusato di aver agito deliberatamente, sarà l'assicurato a dover rimborsare le spese a Orion;
 - c. le spese per perizie ordinate in accordo con Orion o da un tribunale;
 - d. tasse giudiziarie o altre spese procedurali poste a carico dell'assicurato, compresi gli acconti;
 - e. le spese ripetibili riconosciute alla controparte e imputate all'assicurato, comprese le cauzioni;
 - f. la riscossione di un credito spettante all'assicurato in seguito a un caso assicurato, nella misura in cui il debitore lo contesti (ad esempio, secondo il diritto svizzero, a partire dall'opposizione al precetto esecutivo). Questo fino alla presentazione di un attestato di carenza di beni, una domanda di moratoria concordataria, una comminatoria di fallimento o un attestato di insufficienza del pegno;
 - g. gli anticipi di cauzioni penali dopo un incidente per evitare la carcerazione preventiva dell'assicurato;
 - h. le spese di traduzione e di viaggio necessarie per un procedimento giudiziario all'estero fino a un importo di CHF 5'000.
2. Consulenza giuridica telefonica (Orionline): gli assicurati possono beneficiare di consulenza giuridica telefonica, anche per gli ambiti giuridici non menzionati.
3. In genere non vengono prese a carico:

- a. le multe;
- b. le spese di analisi relative alla presenza di alcol nel sangue o tossicologiche, accertamenti medici o psicologici, oltre a misure di educazione stradale ordinate dalle autorità in materia di circolazione;
- c. le richieste di risarcimento danni;
- d. in materia di circolazione stradale, le spese e gli esborsi derivanti dalla prima decisione penale (ad es. decreto d'accusa, decisione di multa, ecc.) o amministrativa (ad es. ammonimento, revoca della licenza, ecc.). Questi rimangono a carico dell'assicurato anche in caso di ricorso;

- e. spese e onorari che sono a carico di un terzo o che sono imputati a una persona civilmente responsabile o all'assicurazione per la responsabilità civile: in questi casi, Orion verserà solo degli anticipi;
- f. spese e onorari nelle procedure di fallimento e di concordato, nonché nelle azioni di rivendicazione, di contestazione della rivendicazione e di contestazione della graduatoria. In caso di fallimento dell'assicurato, l'obbligo di prestazione di Orion cessa non appena viene dichiarato il fallimento, anche per i sinistri già verificatisi.

4. Se un evento coinvolge più assicurati coperti dal medesimo contratto o da contratti diversi, Orion ha il diritto di limitare le prestazioni alla difesa degli interessi in sede extragiudiziale fintantoché non sia stato condotto un processo-pilota da avvocati scelti da Orion. Inoltre, le prestazioni vengono sommate per tutti gli assicurati del medesimo contratto.

E2 Quali sono i casi esclusi dall'assicurazione

Non sono assicurati (tutte le seguenti esclusioni hanno priorità sulle disposizioni degli artt. B1, C1 e D1):

Esclusioni generali:

1. tutte le persone, i veicoli e gli ambiti giuridici che non sono espressamente indicati come assicurati negli artt. A1, A2, B1, C1 e D1;
2. controversie derivanti da crediti e obblighi che sono stati trasferiti all'assicurato in virtù del diritto successorio o per cessione/assunzione di debito;
3. la difesa da pretese di risarcimento danni non contrattuali formulate da terzi. Questo compito spetta all'assicurazione di responsabilità civile;
4. i casi in relazione a eventi bellici, sommosse, scioperi, serrate, danni causati da energia nucleare, radiazioni radioattive, conseguenze dovute a incidenti di natura chimica nonché quelle dovute a modifiche genetiche di alimenti, piante e animali;
5. controversie derivanti dalla partecipazione a zuffe o risse;
6. le controversie nei confronti di un'altra persona assicurata in base al presente contratto o nei confronti della sua assicurazione di responsabilità civile (questa esclusione non si applica allo stipulante stesso e ai casi di cui all'art. B1 cpv. 13);
7. controversie tra coppie in concubinato e persone conviventi, coniugi e persone legate da un'unione registrata (eccezione: diritto matrimoniale / unioni registrate come da art. B1 cpv. 13);
8. controversie relative alla riscossione di crediti non contestati o casi derivanti dalla riscossione di crediti nei confronti di debitori in situazione di sovraindebitamento (ad esempio in caso di presentazione di un attestato di carenza di beni o di debiti incontestabili) o di crediti prescritti;

9. controversie in materia di diritto delle esecuzioni e dei fallimenti (restano assicurate le misure di riscossione ai sensi dell'art. E1 cpv. 1 lett. f);

10. controversie con Orion, i suoi organi e collaboratori, come pure con avvocati, notai, agenti commerciali, mediatori o esperti nominati da Orion o dall'assicurato.

Esclusioni supplementari nella protezione giuridica privata:

11. controversie contrattuali e di altra natura in relazione a un'attività professionale o lucrativa indipendente (anche accessoria), come pure gli atti preparatori ad essa relativi;

12. controversie in relazione al lavoro in nero (ad es. mancanza di assicurazioni sociali, permesso di lavoro);

13. i casi derivanti da contributi pubblici (eccezione: diritto fiscale ai sensi dell'art. B1, cpv. 14) e dal diritto della pianificazione;

14. controversie in relazione alla pratica di un'attività sportiva retribuita o l'attività retribuita di un allenatore a partire da un valore litigioso di CHF 30'000. Il valore litigioso determinante corrisponde all'insieme dei crediti (compresa la domanda riconvenzionale) e non alle richieste relative a una parte del credito;

15. ad eccezione della protezione giuridica per viaggi all'estero ai sensi dell'art. B1 cpv. 15, controversie come proprietario, detentore, conducente (eccezione: protezione giuridica del conducente come da art. B1 cpv. 16), comodatario, locatario, titolare di un contratto di leasing, acquirente o venditore di veicoli a motore di tutti i generi (ad eccezione dei ciclomotori), veicoli ferroviari, aeromobili o imbarcazioni con obbligo di immatricolazione;

16. casi in relazione al diritto societario, incluse le pretese di responsabilità formulate contro gli organi di una società;

17. controversie derivanti dall'acquisto e dalla vendita di titoli e partecipazioni finanziarie in imprese, operazioni di gestione patrimoniale e di borsa, operazioni speculative o a termine, altre operazioni finanziarie o d'investimento e controversie collegate con eventuali intermediari o agenti.

Esclusioni supplementari nella protezione giuridica di circolazione, del conducente e per viaggi all'estero:

18. i casi in cui il conducente utilizza un veicolo non ammesso alla circolazione stradale, non è autorizzato a condurre il veicolo, non è in possesso di una licenza di condurre valida oppure conduceva un veicolo non munito di targhe d'immatricolazione valide;

19. controversie derivanti dalla partecipazione attiva a gare o competizioni di veicoli a motore (comprese le gare non autorizzate su strade pubbliche), comprese le esercitazioni;

20. i casi in qualità di proprietario / detentore di veicoli utilizzati a titolo professionale (dalle gare sono ricavati sistematicamente degli incassi), come taxi, autobus, veicoli per le consegne, autocarri di società di trasporto, autovetture di scuola guida, ecc.;

21. in caso di denuncia per superamento del limite di velocità massimo consentito a partire da 30 km/h nelle località, da 40 km/h al di fuori delle località e sulle semiautostrade e da 50 km/h sulle autostrade;

22. in caso di recidiva, in relazione ai seguenti eventi: denuncia per guida in stato di ebbrezza, rifiuto di sottoporsi a esami del sangue e assunzione di sostanze stupefacenti;

23. controversie come proprietario, detentore o conducente di aeromobili;

24. controversie in relazione a incidenti della circolazione causati intenzionalmente da un assicurato.

E3 Rinuncia alla riduzione delle prestazioni

Orion rinuncia al diritto conferitole dalla Legge sul contratto d'assicurazione di ridurre le sue prestazioni in caso di sinistro cagionato da colpa grave, tranne in caso di condanna cresciuta in giudicato per inabilità alla guida dell'assicurato, perché era sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali e in caso di rifiuto di sottoporsi a un esame del sangue.

E4 Quando l'assicurazione acquista efficacia (validità temporale)

1. L'assicurazione è valida a partire dal giorno indicato nella polizza. Fino alla consegna della polizza o di una conferma definitiva della copertura, Orion può rifiutare la proposta. Nelle CGA sono definiti i casi in cui è applicabile un termine d'attesa. Orion fornisce le proprie prestazioni solo dopo il pagamento del premio dovuto secondo il piano di pagamento previsto dal contratto di assicurazione. L'assicurazione è valida per i casi giuridici che si verificano e che sono stati annunciati a Orion nel corso del periodo di validità del contratto di assicurazione. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto alla fine di un anno civile con un termine di preavviso di tre mesi, per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Durante i primi tre anni di assicurazione, la disdetta è possibile solo alla fine del terzo anno civile, con un preavviso di tre mesi.

Se non viene disdetto alla scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno.

Altre possibilità di disdetta sono previste dalle CGA e dalla LCA.

Lo stipulante deve inviare la disdetta ad Assura SA, con sede a 1009 Pully, Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70.

2. Poiché le persone assicurate continuano a beneficiare della copertura assicurativa, il contratto d'assicurazione non può essere disdetto in caso di deposito delle targhe.

3. L'assicurazione è valida per i casi assicurativi che si verificano nel corso della durata del contratto, rispettivamente dopo la scadenza del termine d'attesa di cui agli artt. B1 (Modulo «Protezione giuridica privata») e C1 (Modulo «Protezione giuridica per pazienti»), a condizione che anche la necessità di protezione giuridica si manifesti nel corso della durata del contratto e che il caso venga annunciato durante tale periodo. Tale periodo di carenza non si applica in caso di copertura analoga presso un assicuratore precedente quando il passaggio avviene senza interruzione, tranne in caso di estensione della copertura. La copertura non è accordata se il caso viene annunciato dopo l'annullamento della polizza o della relativa copertura complementare.

E5 Come viene trattato un caso giuridico assicurato

1. Quando si verifica un caso assicurativo per il quale l'assicurato intende ricorrere ai servizi di Orion, egli deve avvisare immediatamente Orion per iscritto.
2. Orion decide come procedere in base agli interessi dell'assicurato. Se necessario, conduce le trattative per una soluzione bonale del caso e, dove si addice, propone una mediazione. Spetta a Orion decidere se ricorrere a un avvocato o a un mediatore e se richiedere una perizia. Orion può limitare la garanzia di copertura per quanto riguarda il contenuto e la somma. L'assicurato si impegna a non incaricare un avvocato senza avere prima ottenuto l'autorizzazione scritta di Orion. Qualora l'assicurato incarichi un avvocato o un rappresentante professionale in giudizio, un perito o un mediatore prima dell'annuncio del caso a Orion, le spese sostenute prima di tale annuncio sono assicurate solo fino a un importo di CHF 300. Salvo diverso accordo, Orion salderà il conto con l'avvocato (anche in caso di procedura giudiziaria) in base alle sue tariffe. Se l'assicurato pattuisce con l'avvocato di corrispondergli un premio in caso di successo, tale premio non sarà a carico di Orion.
3. Orion si riserva il diritto di corrispondere all'assicurato un indennizzo per il danno subito, anziché assumere i costi di cui all'art. E1. Tale indennizzo sarà accordato in base al valore litigioso e terrà conto dei rischi di procedura e d'incasso.
4. Orion accorda all'assicurato la libera scelta dell'avvocato, laddove risulti necessario incaricare uno in previsione di un'azione giudiziaria civile o amministrativa, come pure nel caso di un conflitto di interessi. Orion si riserva il diritto di rifiutare l'avvocato proposto dall'assicurato. In tal caso, l'assicurato può proporre altri tre avvocati di studi legali differenti situati nel luogo del foro dell'azione legale, tra i quali Orion sceglierà quello incaricato del caso. Ciò vale anche se l'assicurato aveva la libera scelta dell'avvocato o se Orion aveva acconsentito a nominare un avvocato per altri motivi. Il rifiuto di un avvocato non deve essere giustificato. Qualora l'assicurato decidesse di rivolgersi ad un altro avvocato, dovrà farsi carico dei costi aggiuntivi che ne conseguiranno.
5. L'assicurato o il suo avvocato devono fornire a Orion le informazioni e le procure necessarie. Tutti i documenti relativi al caso, come verbali di contravvenzione, citazioni a comparire, sentenze, scambi di corrispondenza, ecc. devono essere trasmessi immediatamente a Orion. Se viene incaricato un avvocato, l'assicurato deve autorizzarlo ad informare Orion sugli sviluppi del caso e in particolare a mettere a disposizione di Orion la documentazione necessaria per esaminare la copertura assicurativa o le probabilità di successo di un processo.

E6 Divergenze d'opinione

1. In caso di divergenze d'opinione sulla linea di condotta da seguire in un caso assicurato o sulle probabilità di successo del caso assicurativo, Orion ne dà immediata comunicazione all'assicurato, motivando la propria posizione giuridica, e lo informa della possibilità di richiedere una procedura arbitrale entro 20 giorni. Se l'assicurato non richiede l'avvio della procedura arbitrale entro detto termine, si ritiene che abbia rinunciato a tale diritto. Una volta ricevuto il rifiuto, l'assicurato dovrà intraprendere personalmente tutte le misure necessarie per la difesa dei propri interessi. Orion non sarà responsabile delle conseguenze derivanti da misure inadeguate adottate dall'assicurato, in particolare per eventuali inosservanze di termini. Le spese della procedura arbitrale devono essere anticipate dalle parti nella misura di metà ciascuno e saranno a carico della parte soccombente. Qualora una delle parti non paghi l'anticipo sulle spese, si ritiene che abbia riconosciuto la posizione dell'altra parte.
2. Le parti scelgono di comune accordo un arbitro unico. La procedura si limiterà a un unico scambio di comunicazioni scritte contenenti le richieste motivate delle parti e i loro mezzi di prova, sulla base dei quali l'arbitro prenderà la sua decisione. Per il resto si applicano le disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
3. Se, in caso di rifiuto delle prestazioni assicurative, l'assicurato intraprende un'azione legale a proprie spese e ottiene un risultato più favorevole rispetto alla posizione motivata per iscritto da Orion o all'esito della procedura arbitrale, Orion assumerà le spese sostenute nell'ambito delle condizioni assicurative, come se avesse acconsentito alla procedura.

E7 Come disdire il contratto se si è verificato un caso giuridico

1. Nel caso in cui si verifichi un caso giuridico assicurato con obbligo di prestazione per Orion, il contratto d'assicurazione può essere disdetto da entrambe le parti per iscritto al più tardi al momento dell'ultima prestazione. La copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo la comunicazione della disdetta all'altra parte.

2. Il premio per l'anno assicurativo in corso rimane dovuto a Orion se il contratto viene disdetto dallo stipulante nel corso dell'anno che segue la sua conclusione.
3. La consulenza telefonica tramite il servizio telefonico Orionline non è considerata un caso giuridico assicurato e non dà diritto alla disdetta del contratto.

E8 Diritto di revoca e suoi effetti

1. Lo stipulante può revocare la proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione di accettazione per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, mediante comunicazione ad Assura SA, con sede a 1009 Pully, Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70.
2. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui lo stipulante presenta la sua proposta di stipulazione o accetta il contratto.
3. Il termine è osservato se lo stipulante comunica la sua revoca ad Assura (Assura SA, con sede a 1009 Pully, Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70) o consegna la dichiarazione di revoca alla posta entro l'ultimo giorno del termine.
4. La revoca ha l'effetto di rendere inefficace fin dall'inizio la proposta di stipulazione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stipulante.
5. Le parti devono restituire le prestazioni già ricevute.
6. Lo stipulante non è tenuto a versare a Orion alcun indennizzo supplementare.

E9 Gestione dei premi

1. Il primo premio è esigibile dal momento della consegna della polizza.
2. I premi successivi sono dovuti a partire dalla data indicata nella polizza.
3. Nel caso in cui il premio non venga pagato entro la scadenza, Assura ha il diritto di riscuotere un importo per le spese di sollecito.
4. Eventuali modifiche apportate alle tariffe dei premi e alle nuove Condizioni generali d'assicurazione vengono comunicate allo stipulante al momento della fatturazione, al più tardi 25 giorni prima della fine di un anno civile. Le modifiche si considerano accettate dallo stipulante e saranno valide a partire dal periodo assicurativo successivo, se lo stipulante non dà disdetta della polizza entro la fine del periodo assicurativo in corso. Non sussiste un diritto di disdetta in caso di modifiche nella composizione del premio non imputabili a Orion o ad Assura (ad esempio in caso di modifica della tassa di bollo federale o delle spese legate alla riscossione dei premi) o di variazione del premio dovuta alla situazione personale dello stipulante (ad esempio concessione o revoca di sconti legati all'età, passaggio dall'assicurazione individuale a quella per più persone o viceversa).
5. L'assicurato non può concludere transazioni che comportino obblighi per Orion senza l'accordo di quest'ultima.

6. Le spese processuali e le spese ripetibili riconosciute all'assicurato (in sede giudiziaria ed extragiudiziaria) spettano a Orion fino a concorrenza delle prestazioni fornite.

E10 Violazione degli obblighi

In caso di violazione colposa dell'obbligo di informazione o collaborazione (ad es. informazione intenzionalmente incompleta o inesatta), Orion può ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

E11 Comunicazione

1. Le notifiche di sinistro devono essere inviate a uno degli uffici legali elencati di seguito, tutte le altre comunicazioni alla sede centrale di Orion a Basilea.
2. Tutte le comunicazioni (compresa la procedura arbitrale) devono avvenire nella lingua del contratto d'assicurazione.
3. Se la persona o l'impresa assicurata non lo vietano espressamente, Orion e Assura hanno il diritto di comunicare con le stesse e con altre parti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ad esempio via e-mail. Orion e Assura non si assumono alcuna responsabilità per la ricezione, la lettura, l'inoltro, la copia, l'utilizzo o la manipolazione non autorizzati di informazioni e dati trasmessi di qualsiasi tipo.

E12 Cosa accade in caso di cambio di domicilio

I cambi di indirizzo o di domicilio civile devono essere comunicati ad Assura entro 30 giorni. Se lo stipulante trasferisce il proprio domicilio civile all'estero, la copertura assicurativa si estingue alla data di partenza comunicata all'autorità svizzera competente.

E13 Retribuzione del broker (intermediario non vincolato)

Se un terzo, ad esempio un intermediario non vincolato (broker), si incarica di tutelare gli interessi dello stipulante relativamente alla conclusione o al prosieguo del contratto d'assicurazione, Assura può remunerarlo per la sua attività sulla base di un accordo. Se desidera maggiori informazioni in merito, lo stipulante può rivolgersi al terzo in questione.

E14 Protezione dei dati

1. Orion e Assura rispettano la sfera privata e trattano i dati personali nel pieno rispetto delle disposizioni e dei principi della Legge federale sulla protezione dei dati. Adottano le misure tecniche e organizzative necessarie al fine di garantire una protezione dei dati aggiornata e adeguata.
2. In particolare, Orion e Assura trattano i dati personali dell'assicurato nell'ambito della conclusione e dell'esecuzione del contratto. Maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte di Orion e Assura (gli scopi, i destinatari, la conservazione dei dati e i diritti degli interessati) e sulla protezione dei dati in generale sono reperibili nelle rispettive politiche sulla protezione dei dati, disponibili per Orion sul sito www.orion.ch/it/protezione-dei-dati e per Assura sul sito www.assura.ch/it/protezione. Possono

inoltre essere richieste a Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA, Protezione dei dati, Casella postale, CH 4052 Basilea, datenschutz@orion.ch e ad Assura SA, con sede a 1009 Pully, Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70.

E15 Qual è il foro competente

Per le controversie derivanti dal presente contratto, Orion riconosce come foro competente il domicilio dell'assicurato in Svizzera. Se l'assicurato non è domiciliato in Svizzera, il foro competente è la sede di Orion a Basilea.

E16 Cosa succede nel caso in cui si estingua il contratto di collaborazione tra Assura e Orion

In caso di fine del contratto di collaborazione tra Assura e Orion, il vostro contratto di assicurazione sarà disdetto automaticamente per la fine di un anno civile, con un preavviso di tre mesi. In questo caso Assura si riserva il diritto di proporre all'assicurato una nuova polizza d'assicurazione di protezione giuridica (equivalente o simile) con il suo nuovo partner.

E17 Quali sono le disposizioni legali applicabili

Per tutte le questioni che non sono espressamente disciplinate nelle CGA, si applica la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.

E18 Sanzioni

In deroga a qualsiasi altra disposizione contrattuale, l'obbligo di fornire prestazioni decade nella misura in cui e fintantoché sanzioni legali, economiche, commerciali o finanziarie impediscano l'erogazione della prestazione derivante dal contratto d'assicurazione.

In caso di contestazione fa fede la versione in lingua francese delle presenti Condizioni generali d'assicurazione.